

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-313 del 22/02/2016
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59. Azienda Unita' Sanitaria Locale della Romagna con sede legale in Comune di Ravenna, Via De Gasperi n. 8. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a residenza sanitaria sito in Comune di Forli', Via Zignola n. 20
Proposta	n. PDET-AMB-2016-318 del 22/02/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di FORLI'-CESENA
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno ventidue FEBBRAIO 2016 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di FORLI'-CESENA, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

**OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna con sede legale in Comune di Ravenna, Via De Gasperi n. 8. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a residenza sanitaria sito in Comune di Forlì, Via Zignola n. 20.**

## **IL DIRIGENTE**

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

**Visto** il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";

**Visto** l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

**Vista** la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";

**Vista** la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015*";

**Vista** la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";

**Vista** la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

**Viste** le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 "*Norme in materia ambientale*";
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

**Vista** la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Forlì in data 16/11/2015, assunta al Prot. Com.le 99298 del 17/11/2015, e dalla Provincia di Forlì-Cesena in data 17/11/2015 al Prot. Prov.le 97997/2015, da **Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna**, nella persona di Pinamonti Claudio in qualità di Direttore U.O. Manutenzione e Gestione Immobili e Impianti A.U.S.L. della Romagna, avente sede legale in Comune di Ravenna Via De Gasperi n. 8, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'insediamento adibito a residenza sanitaria psichiatrica, sito in **Comune di Forlì, Via Zignola n. 20**, comprensiva di:

1. Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali;
2. Valutazione di impatto acustico;

**Vista** la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'Ufficio;

**Verificata** la correttezza formale e la completezza documentale;

**Vista** la comunicazione di avvio del procedimento del 16/12/2015 Prot. Com.le 108975, acquisita al Prot. Prov.le 106159/2015, formulata dal SUAP del Comune di Forlì ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.;

**Atteso** che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

**Tenuto conto** che relativamente alla documentazione prodotta in merito all'impatto acustico, in data 19/01/2016 con nota Prot. Com.le 3684, acquisita da Arpae al PGFC 590 del 19/01/016, ad oggetto "*PARERE*

*ACUSTICO - AUA AUSL – RESIDENZA SANITARIA PSICHIATRICA–VIA ZIGNOLA N.2/C-RIF. PG. 00099298/2015*” il Responsabile della P.O. dell'Unità Ambiente del Comune di Forlì ha comunicato quanto segue: “*Vista la domanda di AUA in oggetto da cui si evince che trattasi di attività compresa nell'allegato B del DPR 19/10/2011 n. 227, si ritiene ottemperato quanto previsto all'art. 3 comma e) del DPR 13/03/2013 n. 59.*”;

**Dato atto** delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali: Atto Prot. Com.le 110992 del 22/12/2015 a firma del del Dirigente del Servizio Ambiente e Protezione Civile del Comune di Forlì, ad oggetto “*AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE DOMESTICHE CONVOGLIATE IN FOSSO DI SCOLO PROVENIENTI DA SERVIZI IGIENICI DI UN FABBRICATO AD USO RESIDENZA SANITARIA PSICHIATRICA. DITTA: AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DELLA ROMAGNA SITO IN VIA ZIGNOLA, 20 Foglio 89 particella 3*”- corredato di apposita planimetria di riferimento, pervenuto in data 22/12/2015 ed acquisito al Prot. Prov.le 108465/2015;

**Dato atto** che le motivazioni, condizioni e prescrizioni specifiche contenute nell'Atto comunale sopraccitato, in riferimento al titolo abilitativo sostituito con il presente provvedimento, sono riportate nell' “Allegato A e Relativa Planimetria”, parte integrante e sostanziale del presente atto;

**Dato atto** che in particolare che il presente provvedimento sostituisce il seguente titolo abilitativo, già rilasciato alla ditta, la cui efficacia cessa a decorrere dal rilascio dello stesso:

- autorizzazione allo scarico n° 51 del 01/03/2012 rilasciata dal Comune di Forlì;

**Ritenuto**, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale, a favore di **Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna**, che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì;

**Precisato** che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo al Comune di Forlì ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

**Atteso** che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

**Vista** la proposta del provvedimento, acquisita in atti, resa da Cristina Baldelli ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

## **DETERMINA**

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna** (P.IVA 02483810392), nella persona Direttore pro tempore U.O. Manutenzione e Gestione Immobili e Impianti AUSL della Romagna, con sede legale in Comune di Ravenna, Via De Gasperi n.8, **per l'insediamento adibito a residenza sanitaria psichiatrica sito in Comune di Forlì, Via Zignola n. 20.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:
  - **Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali.**
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A e Relativa Planimetria**, parte integrante e sostanziale del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di

rilascio da parte del SUAP del Comune di Forlì e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.

5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo al Comune di Forlì ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nella proposta del provvedimento acquisita in atti, Cristina Baldelli attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile  
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni  
di Forlì-Cesena  
(Arch. Roberto Cimatti)

## **SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE**

### **PREMESSA**

- Vista la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. n° 59 del 13 marzo 2013, acquisita dal Comune di Forlì al P.G. 99298 del 17.11.2015 presentata dal Sig. Pinamonti Claudio nato a Cles (TN) il 12.08.1956 residente per la carica a Forlì in Via Forlanini, 34 , in qualità di Direttore U.O. Manutenzione e Gestione Immobili e Impianti AUSL della Romagna tesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali provenienti dal fabbricato adibito a residenza sanitaria psichiatrica sito in Comune di Forlì, Via Zignola n.20 (foglio 89, particella 3) ed individuati negli atti presentati;
- Vista l'autorizzazione allo scarico rilasciata dal Comune di Forlì con atto n°723 del 18.12.2007, con cui veniva autorizzato l'insediamento in oggetto, e successivo atto di rinnovo n° 51 del 01.03.2012;
- Atteso che la Ditta dichiara che il sistema di trattamento delle acque reflue domestiche dell'insediamento non ha subito modifiche rispetto a quanto precedentemente autorizzato nella qualità-quantità e nel recapito dello scarico, nel trattamento delle acque reflue e nell'impianto fognario, e che gli scarichi dell'insediamento su citato provengono unicamente da servizi igienici e/o cucine
- Visto il parere ARPA Sez. Prov.le di Forlì – Cesena, acquisito dal Comune di Forlì al P.G. 107369 del 10.12.2015;
- Ritenuto pertanto di procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico di cui in oggetto;
- Visto il D.Lgs. 152/06, recante "Norme in materia ambientale";
- Visto il D.P.R. del 13 marzo 2013 n° 59
- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n° 1053/03;
- Visto il Regolamento di Fognatura approvato da ATO (Assemblea dei Sindaci) delibera n° 13 del 17/12/2008;
- Vista la documentazione allegata alla domanda;
- Considerato che trattasi di scarico di acque reflue industriali ai sensi dell'art. 74 lettera h) del D.Lgs. 152/06;
- Visto l'art. 107 del D.lgs 267/2000;
- Visto il parere del Responsabile dell'endo-procedimento e salva diversa disciplina regionale a cui il titolare dell'autorizzazione è tenuto a conformarsi nei modi e nei tempi stabiliti;

### **PRESCRIZIONI**

Lo scarico di cui in premessa è autorizzato secondo le modalità indicate negli atti presentati ed alle seguenti prescrizioni:

1. Lo scarico ha le seguenti caratteristiche e i sistemi di trattamento sono i seguenti:

- Responsabile dello scarico:

Direttore pro tempore U.O. Manutenzione e Gestione Immobili e Impianti AUSL della Romagna

- Indirizzo dell'insediamento da cui origina lo scarico:	Via Zignola 20
- Destinazione dell'insediamento:	fabbricato ad uso residenza sanitaria psichiatrica
- Classificazione dello scarico:	acque reflue domestiche
- Potenzialità dell'insediamento	11 a.e..
- Recettore dello scarico:	Fosso comunale
- Sistemi di trattamento prima dello scarico:	pozzetto sgrassatore da 15 abitanti equiv. fossa imhoff da 12 abitanti equiv. filtro batterico aerobico da mc. 9,34 e sedimentazione finale con imhoff da 6 abitanti equival.

- Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni agli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico, da eseguirsi con idonea periodicità, al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali.
- La fossa Imhoff ed il pozzetto sgrassatore dovranno essere vuotati con periodicità adeguata e comunque non superiore all'annuale; con la stessa periodicità dovrà essere vuotato e lavato controcorrente il filtro batterico. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un Depuratore autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso l'abitazione a disposizione degli organi di vigilanza per un periodo non inferiore a anni cinque.
- La fossa Imhoff, il pozzetto sgrassatore e il filtro batterico devono essere mantenuti costantemente liberi da copertura in terreno e accessibili per la manutenzione ed eventuali controlli
- Qualora i sistemi siano dotati di pompe per il convogliamento dei reflui fino alla quota dei sedimentatori finali, dovranno essere installati sistemi acustici/visivi che segnalino il mancato funzionamento delle pompe.
- Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni delle acque reflue nel fosso recettore, onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti.
- E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente ed all'Agenzia Arpae di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
- Ogni modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione allo scarico secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 e dal D.P.R 59/2013.
- I sistemi di trattamento previsti dovranno essere dimensionati secondo i parametri di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale 9 giugno 2003, n° 1053.
- Devono essere osservate tutte le prescrizioni dell'autorizzazione con particolare riferimento alla manutenzione degli impianti ed alla conservazione dei documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi.
- Allorquando la zona verrà inserita all'interno degli agglomerati serviti da fognatura ed entrerà in funzione il nuovo sistema delle fognature, ad esse dovrà essere collegata la rete interna secondo le prescrizioni tecniche che saranno date.

12. Ai piedi delle colonne convoglianti unicamente scarichi delle cucine e scarichi con accentuata presenza di detersivi (scarichi di lavatoi e lavatrici) dovranno essere installati idonei pozzetti-trappola, in cui periodicamente dovranno essere eseguite operazioni di espurgo del "cappellaccio" formatosi;
13. **Sono ammessi unicamente** scarichi di acque reflue domestiche derivanti da servizi igienici, cucine, lavanderie domestiche.
14. La presente autorizzazione è valida unicamente ai fini ed ai sensi del D.Lgs. 152/06 e pertanto è fatto salvo il rispetto di ogni altra disposizione vigente e l'obbligo di ottenimento delle prescritte autorizzazioni relative ad occupazione di suolo pubblico, concessione di immissione in fosso stradale, ecc. nonché ogni eventuale diritto di terzi.
15. L'esecuzione delle opere delle reti interne dovrà avvenire conformemente alle norme tecniche di cui al Regolamento per il Servizio della Fognatura Comunale;
16. Gli scarichi delle acque bianche e nere dovranno avvenire separatamente nelle rispettive condotte fognarie stradali, ove esistenti, mediante reti interne separate;
17. E' vietata l'immissione in fognatura di corpi solidi, sostanze solide e viscosi, olii minerali e idrocarburi, sostanze gassose, infiammabili esplosive.

**ALLEGATO:** copia di schema di rete fognaria di all'autorizzazione allo scarico rilasciata dal Comune di Forlì con atto n° 723 del 18.12.2007.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**